Art. 290 Proposizione dell'azione

L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:

a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;

b. la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC[1]);

c. le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;

d. le conclusioni relative ai figli;

e. i documenti giustificativi;

f. la data e le firme.

[1] RS **210**